

Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "SAT S.P.A.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SCOLA VALERIO	X	
AURAME FRANCO		X
TARAMASSO ANGELO	X	
ISOLICA GRAZIELLA	X	
CARAFFI MAURO	X	
CASCI CINZIA		X
SANTANGELO ROBERTO	X	
BALBO STEFANO	X	
FENOCCHIO DANIELA	X	
SCOLA MARINA		X
SCOLA SAMUELE		X
TOTALE	7	4

Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "SAT S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 14.12.2020, con la quale veniva approvata la partecipazione del Comune di Castelbianco al capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, e venivano acquistate dal Comune di Vado Ligure, n. 125 azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", per l'importo di Euro 250,00, (attualmente corrispondenti allo 0,0046% del capitale sociale);

PREMESSO che:

- è in scadenza il termine dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Castelbianco e l'affidatario del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e come, successivamente, modificato dalla L. n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie, di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni, esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112, recante "Servizi pubblici locali", del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

- con L.R. della Liguria 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12, è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25.03.2015, è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti;

RICHIAMATI gli artt. 14 - 15 e 16 della predetta L. n.1/2014, che prevedono:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua un Ambito unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;

- le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i "Bacini di affidamento", nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area;
- il Piano d'Area doveva essere approvato, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (intervenuta il 25.03.2015);
- ai fini degli affidamenti dei servizi, di cui sopra, le Province possono individuare al loro interno zone omogenee, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 57, della L. n. 56/2014 e s.m.i., designando un Comune capofila;
- le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità d'Ambito;

PRESO ATTO della delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2020, avente per oggetto: "APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA MODIFICA DEL PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO CON D.C.P. N. 43 DEL 10.01.2020, RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI "BACINI DI AFFIDAMENTO"", che definisce la nuova seguente delimitazione:

- il Bacino di Affidamento "Capoluogo", a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- il Bacino di Affidamento "Provinciale", a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni Andora, Stellanello e Testico, che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

PRESO ATTO, altresì, che, con delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 1/2014 E SS. MM. ED II., DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING", QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"", è stato individuato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione, cosiddetta "in house providing", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 24 in data odierna, avente per oggetto: " Piano d' area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti definita dal bacino di affidamento provinciale e modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti: atto di condivisione";

CONSIDERATO che:

- risulta indispensabile dare continuità al servizio pubblico essenziale di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, anche al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- le forme di gestione del servizio, di cui trattasi, previste dall'ordinamento, sono sostanzialmente le seguenti:

- affidamento diretto del servizio a società pubblica in house;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
 - affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;
 - gestione in proprio;
- il Comune di Castelbianco ritiene attivare, - a partire dal giorno 01.01.2021 salvo proroghe di legge, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante la modalità "in house providing", e, a tal fine, ha preventivamente acquisito la partecipazione nella società SAT Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.a., con sede a Vado Ligure, per le motivazioni espresse nella presente delibera;

RITENUTO, conseguentemente, di poter procedere all'affidamento diretto in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa di Savona, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le linee guida n. 7 ANAC;
- il D.L. n. 179/2012, art. 34, comma 20;

PRECISATO che il D.Lgs. di riordino dei servizi pubblici locali, in attuazione dell'art. 19 della L. n. 124/2015, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25.11.2016, ma non è stato mai pubblicato, anche a seguito della sopraccitata declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 251 del 25.11.2016 della Corte Costituzionale;

VISTO il già richiamato D.Lgs. n.175/2016 e, in particolare:

- l'art.16, recante "Società in house", che prevede:
 - al comma 1, che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni, che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - al comma 2, che, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo, di cui al comma 1:
 - a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni, dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
 - b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del codice civile;

- al comma 3, che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- l'art. 26, recante "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti"), e, in particolare:

- l'art. 5, recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", il quale prevede:
 - al comma 1, che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, di cui trattasi;
 - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - al comma 2, che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- l'art. 192, recante "Regime speciale degli affidamenti in house", prevede:
 - al comma 1, che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui al sopraccitato art. 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

- al comma 2, che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano, preventivamente, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE, inoltre, le Linee guida n. 7 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, di cui all'art. 5 del Codice, e, in particolare:

- l'art. 3, recante "Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici, che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- l'art. 4, recante "Presentazione della domanda", il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- l'art. 5, recante "Avvio del procedimento", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;
- l'art. 6 recante "La verifica dei requisiti, di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175", il quale prevede:
 - al comma 6.1, che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
 - al comma 6.2, che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipante, che lo stesso abbia come oggetto sociale

esclusivo una o più delle attività, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- al comma 6.3, che, ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
 - al comma 6.4, che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
 - al comma 6.5, che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- l'art. 9, recante "Entrata in vigore", il quale prevede:
 - al comma 9.1, che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14.03.2017);
 - al comma 9.2, che, a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida, è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;
 - al comma 9.3, che, fino alla data, di cui al punto 9.2, i soggetti di cui al punto 3, possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO, infine, il D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 34, recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO, pertanto, che, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni, per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house, sono i seguenti:

- assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
- lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house e, quindi, alla SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure, così come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata sub A alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

- con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda principalmente l'art. 7 dello statuto della società, il quale afferma, espressamente che "la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter: a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale";
- con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'art. 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività comprese nella gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, con particolare riferimento al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che costituisce una fondamentale finalità istituzionale del Comune;
- con riferimento al controllo analogo, si vedano gli artt. 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- con riferimento alla percentuale di fatturato, si veda l'art. 7 dello Statuto societario e si evidenzia che, nell'anno 2018 (ultimo bilancio approvato e depositato), la Società ha svolto servizi per i Comuni soci per un ammontare pari al 95% del proprio fatturato;
- con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, si veda l'offerta per l'esecuzione del servizio di nettezza urbana (prot. n. 7130 in data 07.12.2020) e la relazione sul servizio SAT, da cui risulta che il nuovo servizio offerto, come diffusamente descritto nel paragrafo 2.2 della Relazione illustrativa allegata al presente atto (All. sub A), a cui si rimanda anche per la descrizione delle condizioni di carattere tecnico-specifico, risulta di fatto migliorativo rispetto all'attuale gestione e quindi tale da giustificare l'incremento di

spesa, che è comunque contenuto, perchè prevede incluso nel prezzo finale la possibilità di utilizzare la discarica SAT in Albenga;

- con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si rimanda al già richiamato schema di relazione redatto e pubblicato sul sito internet del Comune, come prescritto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179;

RILEVATO che:

- SAT Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;
- la predetta relazione allegata, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di SAT S.p.A. nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di SAT S.p.A. risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società presso altri Comuni limitrofi a Castelbianco;
- la società, nei Comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per proseguire la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- la gestione in house si configura come la più consona ed opportuna, anche in considerazione della peculiarità del servizio, per garantire la continuità dello stesso e tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- con la gestione del servizio in house vengono garantiti alcuni principi fondamentali quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, garantendo ai cittadini il servizio che sarà continuativo e disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura;

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento a SAT Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società SAT stessa;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. n. 145 del 23.12.2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 9 del 21.02.2014, secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni - di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012,- n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati

concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

1. di **AFFIDARE** per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono per intero richiamate, il servizio a far data dal giorno 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, salvo proroga e ferme restando le scadenze di legge previste dalla normativa vigente alla società "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2);
2. di **APPROVARE** i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a. l'offerta per l'esecuzione del servizio di nettezza urbana (prot. n. 4041 in data 23.12.2020 – All. 1);
 - b. relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti per affidamento in house dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nel territorio del Comune di Castelbianco, ex D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 34 commi 20 e 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (All. 2);
3. di **DARE MANDATO** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;
4. di **DISPORRE** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
 - alla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Liguria;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, (osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);
 - all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida n. 7;
5. di **DICHIARARE**, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 7 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, considerata l'urgenza di procedere nell'imminenza dello scadere dell'attuale appalto.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Boido

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Valerio Scola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 24

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 28.01.2021 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi.

Li, 28.01.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 28.01.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO
